



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 7 APRILE 2003

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Anno XXXIII - N. 80/5 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

Statuto del Comune di Vignate (MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'1 giugno 2000
29 giugno 2000 e 19 dicembre 2002
con deliberazioni nn. 37, 41 e 57.

STATUTO**Capitolo I****DISPOSIZIONI GENERALI E PROGRAMMATICHE****Sezione I****La Comunità e il Comune di Vignate***Art. 1 - Comunità e Comune di Vignate; autonomia e Statuto*

1. La Comunità locale di Vignate, autonoma nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica, della Costituzione, così come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è costituita dalla popolazione che vive ed opera nel territorio comunale ed è rappresentata dal Comune di Vignate, il quale ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, come modificata dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha un proprio Statuto ed esercita i suoi poteri e le funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

3. Il Comune esercita, secondo i principi dello Statuto, la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

4. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, gestisce il suo patrimonio e le sue risorse autonome stabilendo e applicando tributi ed entrate proprie nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 della Costituzione, come sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti, delle determinazioni e degli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 2 - Territorio, sede e stemma

1. La Comunità vignatese, che in base alle ricerche storiche si fa risalire al VII secolo d.C., trae il suo nome dal termine latino «Vinea», indicante la tipica coltivazione della vite che un tempo abbondava sulle terre vignatesi.

Il Comune di Vignate esercita le funzioni proprie riconosciute dalla legge, sul territorio ricompreso nel piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e quale risultante dai seguenti atti:

a) carta d'Italia, scala 1:25000, Istituto Geografico Militare, foglio 45, quadrante I, orientamento S.E. Gorgonzola;

b) carta d'Italia, scala 1:25000, edizione 1975, Istituto Geografico Militare, foglio 45, quadrante II, orientamento N.E. Melzo;

c) tavola recante indicazione dei confini quali attestati con l'apposizione del Bollo del Comune dai Sindaci del Comune di Melzo, del Comune di Liscate, del Comune di Settala, del Comune di Rodano, del Comune di Cernusco sul Naviglio, del Comune di Cassina de' Pecchi.

Dette funzioni vengono inoltre esercitate sulla popolazione quale, in ogni tempo, su esso residente, domiciliata e dimorante.

Eventuali variazioni riguardanti i confini e l'estensione del territorio comunale non comportano modifiche al presente Statuto.

2. Segni distintivi della personalità del Comune sono la denominazione, lo stemma, il gonfalone. Il modello originale dello stemma e del gonfalone sono descritti e riprodotti nel regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali. Lo stesso regolamento disciplina il loro uso nei documenti ufficiali, nelle cerimonie ufficiali, nelle altre ricorrenze di interesse dell'Amministrazione Comunale e negli edifici del Comune. La riproduzione e l'uso dello stemma e del Gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati.

3. La sede del Comune e dei suoi organi istituzionali è situata in Vignate, Palazzo municipale, via Roma al civico 19. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le Commissioni comunali.

4. In casi eccezionali il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari, possono stabilire, nell'ambito delle rispettive competenze, di tenere adunanza in altro luogo del territorio comunale, sempre che sia assicurata la ritualità della documentazione amministrativa, la formalità della convocazione, la regolarità della verbalizzazione.

Sezione II**Finalità e funzioni del Comune***Art. 3 - Finalità generali*

1. La determinazione delle finalità generali da perseguire, fatte salve quelle espressamente indicate dalla legge, è prerogativa esclusiva e irrinunciabile della comunità di Vignate.

2. L'azione del Comune si ispira ai principi della Costituzione repubblicana, come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e alla convenzione sulla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

3. L'attività dell'Amministrazione Comunale è orientata ai criteri di legalità, di imparzialità, di equità, di responsabilità (degli amministratori, dei dirigenti, del personale comunale), di efficacia, di efficienza, di economicità, di pubblicità e di trasparenza. Il Comune, inoltre, assicura forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, qualora vengano costituite. Nella elezione, nella nomina e nella designazione di persone quali componenti di collegi o quali rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende, istituzioni e società l'Amministrazione Comunale garantisce il principio della «piena parità» degli uomini e delle donne.

4. Obiettivi principali del Comune sono lo sviluppo economico sociale, la tutela della dignità della persona, il soddisfacimento dei bisogni collettivi e la realizzazione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutte le persone.

A tal fine il Comune, attraverso i suoi organi e anche con la collaborazione dei cittadini e delle libere Associazioni civili, culturali, sociali e religiose, con propria autonomia decisionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà, persegue le seguenti finalità:

a) la tutela della vita umana, della persona e della famiglia; il diritto alla salute di ogni persona presente sul territorio; la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alle corresponsabilità dei genitori nell'educazione e nella cura dei figli, promuovendo tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza all'infanzia. In particolare tramite l'ausilio dei servizi sociali ed educativi comunali;

b) la tutela della popolazione anziana mediante servizi di assistenza sociale, domiciliare, infermieristica; promuovere il miglioramento della solidarietà all'interno della comunità vignatese, con particolare riguardo al rispetto della dignità umana delle persone anziane, delle persone disagiate o svantaggiate, con l'intendimento di recuperare e/o superare gli stati di emarginazione; assumere altre iniziative a favore delle categorie più deboli;

c) la valorizzazione e lo sviluppo del volontariato espresso in modo libero e pluralistico dalla comunità, quale strumento di solidarietà sociale, di formazione culturale e di promozione di una diffusa coscienza della partecipazione;

d) la promozione alla formazione culturale ed educativa dei giovani, garantendo loro il diritto allo studio e

offrendo il massimo sostegno alle istituzioni esistenti sul territorio comunale;

e) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo economico e di cooperazione;

f) la rappresentanza e la promozione della crescita civile, sociale e culturale della comunità vignatese;

g) la ricerca della partecipazione singola ed associata, quale strumento di crescita per la persona, mediante il sostegno a iniziative in campo culturale e sociale, nonché incoraggiando l'attività sportiva e ricreativa;

h) il miglioramento della qualità di vita della popolazione conciliando la salvaguardia del territorio, la tutela delle risorse ambientali e naturali con le esigenze dello sviluppo;

i) la promozione del pieno sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua e condizioni personali e sociali, nel rispetto della libertà di pensiero, di espressione, di culto e la reale partecipazione della popolazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Comune;

l) la promozione e l'attuazione di iniziative di pace e per la pace, di collaborazione pacifica e di integrazione tra popoli ispirandosi alla cultura del rispetto, della solidarietà e della non violenza;

m) la ricerca, la valorizzazione e la conservazione dei reperti, delle testimonianze, dei documenti storici, culturali e sociali della comunità vignatese;

n) la conservazione e la valorizzazione dei caratteri ambientali e urbanistici che consentono tuttora di decifrare l'identità originaria e la storia dei luoghi vignatesi.

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la Comunità vignatese, ne interpreta e cura gli interessi di carattere locale, ne promuove e favorisce lo sviluppo, nell'ambito delle funzioni fondamentali quali fissate dalla Costituzione e dalle leggi statali.

2. Il Comune esercita e svolge:

a) le funzioni proprie, di cui ha piena titolarità, in conformità alle leggi;

b) le funzioni conferite con legge dello Stato o della Regione secondo il principio di sussidiarietà favorendo l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

c) i compiti di partecipazione alla programmazione regionale assegnati dalle relative leggi statali e regionali;

d) i compiti che la Regione determina di attuare, avvalendosi degli uffici del Comune;

e) le funzioni che possono essere esercitate anche attraverso le attività adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

3. Quali funzioni delegate dallo Stato, il Comune gestisce i servizi di stato civile, di anagrafe, elettorali, di pubblica sicurezza, di leva militare, di statistica e tutti quelli affidati dallo Stato.

4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

5. Il Comune assume le funzioni delegate dalla Regione, previa regolamentazione dei relativi rapporti finanziari. All'Ente delegante, al quale fanno carico le spese, spettano i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. Alle stesse condizioni la Regione può avvalersi degli uffici comunali.

6. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Capitolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Sezione I Organi istituzionali elettivi

Art. 5 - Organi del Comune

1. Organi istituzionali del Comune sono:

- il Consiglio Comunale;
- il Sindaco;
- la Giunta Comunale.

2. Il Consiglio Comunale, diretta espressione della Comunità vignatese, è l'organo collegiale responsabile dell'indirizzo e del controllo politico amministrativo del Comune.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale e rappresentativo dell'intera Comunità vignatese, eletto direttamente dal corpo elettorale. Egli svolge anche funzioni di ufficiale di governo.

4. La Giunta Comunale, nominata dal Sindaco, è l'organo collegiale che collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali di governo del Comune.

Sezione II Il Consiglio Comunale

Art. 6 - Elezione, composizione e durata in carica

1. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, l'entrata in carica, la sospensione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica, a norma di legge, sino all'elezione del successivo Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare le deliberazioni urgenti ed improrogabili. Si intende urgente e improrogabile la deliberazione consiliare il cui rinvio può produrre al Comune o ad altri soggetti danni oggettivi ed attuali. Essi sono indicati, in modo puntuale, nella medesima deliberazione.

Art. 7 - Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

3) riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti il Consiglio Comunale;

c) quando non sia approvato il Bilancio di Previsione nei termini previsti dalla legge.

Art. 8 - Insediamento e prima adunanza del Consiglio Comunale. Convalida degli eletti. Giuramento del Sindaco. Indirizzi generali di governo

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima adunanza immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su ogni altro oggetto, provvede alla convalida degli eletti. Il Consiglio Comunale esamina la condizione degli eletti, compreso il Sindaco, e dichiara - quando ricorre il caso - quali di essi incorrono in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dalla legge.

2. La convalida degli eletti comprende la surrogazione

degli inleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.

3. Il Sindaco, a convalida degli eletti avvenuta, giura fedeltà alla Costituzione italiana davanti al Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco comunica il provvedimento con il quale ha nominato il Vice Sindaco e gli Assessori, componenti della nuova Giunta Comunale, elencati in ordine di «anzianità» ai fini della sostituzione del Vice Sindaco assente o impedito.

5. Nella prima seduta successiva all'elezione il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche di governo, nel rispetto dei contenuti del programma amministrativo scelto dal corpo elettorale con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale, in seduta da convocarsi non prima di 15 giorni dalla presentazione, partecipa alla definizione delle linee programmatiche di governo, formulando valutazioni, considerazioni e proposte, e le approva con apposito atto deliberativo.

7. Durante il mandato elettorale, il Consiglio Comunale può elaborare ed approvare atti di indirizzo per l'adeguamento delle linee programmatiche di governo. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità per la verifica periodica dell'attuazione delle medesime da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

8. Se la prima adunanza non può aver luogo, o si scioglie per mancanza del numero legale, senza aver deliberato la convalida degli eletti, la seduta si intende sospesa ed aggiornata con lo stesso orario, al quinto giorno feriale successivo, per proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.

Art. 9 - Consiglieri Comunali – Diritti e doveri

1. Ciascun membro del Consiglio Comunale rappresenta l'intero corpo elettorale del Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3. I consiglieri cessano dalla carica, come previsto dalla legge, per:

- a) scadenza ordinaria o scioglimento del Consiglio Comunale;
- b) dimissioni;
- c) decadenza;
- d) rimozione o sospensione;
- e) morte.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate per iscritto al Sindaco ed al Segretario; devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a termini di legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel Comune di Vignate, per la notifica e la comunicazione anche tramite fax, di tutti gli atti di legge e di ogni informazione utile all'esercizio del suo mandato.

5. La condizione giuridica degli Amministratori locali nonché il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità spettanti ai consiglieri, agli assessori e al Sindaco, sono disciplinati dalla legge.

6. I consiglieri comunali, nell'espletamento del loro mandato, hanno diritto, secondo la legge e nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti:

- a) di informazione, di visione e di copia di atti e documenti in possesso agli uffici del Comune, delle istituzioni,

delle aziende e degli enti dipendenti, con il corrispondente dovere del segreto nei casi previsti dalla legge;

b) di richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di loro proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, nei modi indicati dall'art. 13 comma 4;

c) di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo disciplinate dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi istituzionali;

d) di accedere, previa autorizzazione dei responsabili, ai cantieri aperti dei lavori pubblici in corso di realizzazione.

7. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte. I consiglieri che non intervengono a tre adunanze deliberative consecutive del Consiglio Comunale, senza aver preventivamente giustificato l'assenza, sono dichiarati decaduti. Si dà corso alla procedura di decadenza, d'ufficio, su provvedimento del Prefetto, o su istanza di qualsiasi elettore. A tal fine, il Consiglio Comunale, se ritiene ammissibile la proposta di decadenza, dispone che il Sindaco inviti il consigliere a presentare per iscritto le sue giustificazioni al Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella seduta seguente, il Consiglio Comunale, se non ritiene idonee le giustificazioni, pronuncia la decadenza del consigliere e provvede alla sua immediata surrogazione.

8. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un Amministratore (consigliere, assessore o Sindaco), per fatti o atti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, assumerà a proprio carico – a condizione che, a giudizio del Consiglio Comunale, non sussista conflitto di interessi – ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere l'Amministratore da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune eserciterà il diritto di ripetizione nei confronti dell'Amministratore per quanto attiene gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 10 - Funzioni consiliari

1. Spetta al Consiglio Comunale interpretare gli interessi generali della Comunità vignatese e orientare ad essi la propria azione.

2. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali, previsti dal secondo comma dell'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Competono inoltre al Consiglio Comunale i provvedimenti che le leggi successive possono attribuire.

3. Nell'ambito delle competenze di indirizzo politico e amministrativo del Consiglio Comunale rientrano gli atti fondamentali che riguardano, in particolare:

a) l'ordinamento comunale: tra cui lo Statuto e le sue variazioni, i regolamenti e gli altri atti a carattere normativo;

b) il quadro istituzionale dell'ente comprendente: la convalida degli eletti, l'approvazione degli «indirizzi generali di governo» del Comune, l'elezione delle commissioni e degli altri organi attribuiti dalla legge e dallo Statuto espressamente al Consiglio Comunale;

c) i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici locali, di competenza della Giunta Comunale;

d) la relazione previsionale e programmatica, la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci; programmi di opere pubbliche, i programmi e gli investimenti in conto capitale; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e gli atti di indirizzo per la relativa utilizzazione e gestione;

e) gli atti di pianificazione urbanistica territoriale e relative varianti;

f) gli indirizzi sulla gestione delle istituzioni, delle a-

ziende speciali, nonché degli organismi sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune;

g) la costituzione e la modificazione di Consorzi e altre forme associative e di cooperazione nonché gli Accordi di Programma;

h) gli indirizzi particolari per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

i) gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi pubblici dei negozi e dei servizi pubblici.

4. Il Consiglio Comunale può adottare ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di particolare e spiccato interesse per la Comunità.

5. Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico amministrativo dell'azione del Comune e ne accerta la conformità ai principi fissati dallo Statuto e agli obiettivi deliberati dal Consiglio Comunale stesso negli «indirizzi generali di governo».

Il Consiglio Comunale esercita, inoltre, il controllo ispettivo sotto forma:

- di istanza di sindacato presentate dai consiglieri al Sindaco, come prevede l'art. 9, comma 6, lettera c), di questo Statuto;

- di commissione d'indagine, come prevede l'art. 15, comma 4 di questo Statuto.

6. Nell'ambito delle competenze di controllo politico e amministrativo del Consiglio Comunale rientrano gli atti fondamentali riguardanti, in particolare, il controllo relativo:

a) agli organi e all'organizzazione operativa del Comune;

b) alle istituzioni, alle aziende speciali, alle gestioni convenzionate o società alle quali il Comune partecipa con altri soggetti e agli organismi soggetti a vigilanza.

7. Il regolamento comunale di contabilità prevede le modalità secondo le quali il Consiglio Comunale esercita il controllo amministrativo politico di cui ai precedenti commi 5 e 6 nonché le modalità di collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 56 di questo Statuto.

Art. 11 - Sedute e convocazioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, di norma, in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge e dallo Statuto e per discutere ed approvare le proposte di deliberazione di cui all'art. 42, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati in carica o del Sindaco. Il Sindaco, nel termine di giorni 20 (venti) dalla data di presentazione della richiesta, provvede alla convocazione della seduta consiliare, che dovrà tenersi entro lo stesso termine, inserendo all'ordine del giorno le questioni in essa indicate.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce, inoltre, in sessione d'urgenza, ferma restando per la convocazione la esclusiva competenza del Sindaco, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza per motivi eccezionali ed indilazionabili.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio Comunale e procedimento deliberativo

1. Il regolamento comunale sul funzionamento degli organi collegiali disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e le diverse fasi del procedimento deliberativo, integrando le norme di legge e di Statuto in base ai criteri indicati nel presente articolo, deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con le norme di detto regolamento il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie adeguate, e dotare lo stesso di apposite strutture. Il regolamento di che trattasi disciplina la gestione di tutte le risorse destinate al funzionamento del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari.

2. Le norme regolamentari riguardanti la fase di iniziativa del procedimento deliberativo distinguono, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, i casi in cui la proposta di deliberazione consiliare nasce su impulso interno autonomo o su impulso esterno eteronomo all'organizzazione comunale. Le proposte ad iniziativa interna sono formulate:

- in via ordinaria dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

- in via straordinaria, da tutto o parte del Consiglio Comunale come prevede il successivo comma 3 (tre) o anche da un solo Consigliere come prevede il successivo comma 4.

Le proposte ad iniziativa esterna sono formulate dagli organi di controllo nell'esercizio di poteri sostitutivi.

3. La proposta di iscrizione di una deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale può essere assunta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, è indirizzata al Sindaco il quale ne richiede la relativa istruttoria e successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale da convocare, a norma di legge, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

4. Uno o più Consiglieri possono chiedere l'iscrizione di una loro proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. La relativa domanda è indirizzata al Sindaco che ne richiede la relativa istruttoria ed il parere della Giunta Comunale. Se la Giunta esprime parere favorevole e - se necessaria - la proposta trova la copertura finanziaria, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Se il parere è contrario il Sindaco ne dà motivata comunicazione ai Consiglieri interessati, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

5. Il regolamento, tenuto conto delle norme previste nei capi II e III della legge 7 agosto 1990, n. 241, precisa la procedura da seguire nella fase istruttoria, soprattutto per quanto riguarda la formulazione della proposta, lo schema di deliberazione e i pareri preventivi di regolarità tecnica previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. I pareri suddetti sono richiesti solo per le proposte di deliberazione destinate a tradursi in provvedimenti amministrativi.

6. Il regolamento disciplina, poi, la successiva fase di convocazione del Consiglio Comunale.

7. Il regolamento detta, inoltre, le norme di esecuzione concernenti le altre fasi del procedimento:

a) deposito in segreteria delle proposte iscritte all'ordine del giorno;

b) svolgimento della seduta (in particolare: numero legale, poteri del Sindaco, interventi dei consiglieri, presentazione di emendamenti, interrogazioni, mozioni e tutti gli altri fatti e atti inerenti alla seduta consiliare);

c) votazione e scrutinio;

d) redazione, approvazione e sottoscrizione del testo dei verbali della seduta e delle deliberazioni;

e) pubblicazione ed esecuzione delle deliberazioni divenute esecutive a norma di legge.

8. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale, assicurando la redazione, la sottoscrizione, la pubblicazione e l'esecuzione dei verbali dell'adunanza e delle deliberazioni, in conformità alle prescrizioni del regolamento.

9. Il regolamento completa la disciplina del presente articolo.

Art. 13 - Gruppi consiliari e Conferenza del Capigruppo

1. I Consiglieri Comunali si riuniscono in gruppi, composti da un minimo di 2 consiglieri. All'inizio della tornata amministrativa, ogni gruppo comunica al Sindaco la propria costituzione, designando il consigliere Capogruppo. Allo stesso modo il gruppo comunica ogni successiva variazione.

2. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, all'unico Consigliere Comunale eletto in una lista di can-

didati presentatisi alle elezioni, sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti al Capogruppo Consiliare. In attesa di designazione del Capogruppo, è considerato tale il Consigliere che, in ciascuna lista, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Il Sindaco non può assumere funzioni di Capogruppo.

3. Ai Capigruppo sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della Giunta Comunale, come previsto dall'art. 125 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali. Sono inoltre trasmessi ai Capigruppo i documenti e le informazioni concernenti il gruppo consiliare.

4. Spetta alla conferenza del Capigruppo, presieduta dal Sindaco:

a) esaminare ed esprimere pareri non vincolanti sui problemi di carattere istituzionale, sui problemi riguardanti il regolamento ed il buon funzionamento del Consiglio Comunale;

b) approfondire, su richiesta del Sindaco o su determinazione del Consiglio Comunale, proposte di deliberazioni e mozioni concernenti temi generali da sottoporre al voto del Consiglio stesso.

La conferenza ricerca soluzioni che favoriscano il più ampio consenso dell'intero Consiglio Comunale.

Art. 14 - Indirizzi e nomina di Rappresentanti e commissioni

1. Il Consiglio Comunale, nella stessa adunanza in cui approva gli «indirizzi generali di governo» delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi particolari in base ai quali il Sindaco deve procedere alla nomina, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Consiglio Comunale elegge i rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni che la legge espressamente prevede come rappresentanti del Consiglio Comunale, e quando la legge lo prevede, assicura la presenza della minoranza consiliare.

3. Il Consiglio Comunale elegge le commissioni composte da consiglieri comunali, comunque denominate. La nomina di tutte le altre commissioni è riservata al Sindaco fatta eccezione per quelle cui la legge attribuisce la competenza al Consiglio Comunale.

4. Tutte le nomine e designazioni devono essere deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine non superiore a 45 giorni dal suo insediamento, ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico.

5. I rappresentanti ed i commissari eletti dal Consiglio Comunale cessano dalla carica quando il Consiglio Comunale approva una mozione di sfiducia nei loro confronti, nel caso di reiterata e documentata violazione di legge, ovvero nel caso di negligenza in atti amministrativi.

Art. 15 - Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari possono essere permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagini, di inchiesta, di studio. Le Commissioni consiliari sono composte da Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale su designazione del Capigruppo. Ciascun gruppo consiliare ha diritto di avere almeno un rappresentante in ciascuna delle Commissioni consiliari.

2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina, altresì, la costituzione di Commissioni temporanee.

4. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine, controllo o garanzia, sull'attività dell'Amministrazione, alle quali gli amministratori, i responsabili de-

gli uffici e dei servizi hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

La richiesta deve essere accompagnata da un documento motivato che contenga gli scopi e i termini entro cui deve svolgersi l'indagine. L'indagine dovrà concludersi con la presentazione di un documento conclusivo.

5. I poteri, la composizione e il funzionamento delle Commissioni di Indagine, di controllo o garanzia sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

6. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di indagine, controllo e garanzia è attribuita ai Consiglieri di opposizione.

Sezione III **Il Sindaco**

Art. 16 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale, secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio Comunale che presiede.

2. Il Sindaco è il Capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione del Comune. Nella sua qualità di organo monocratico di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. La durata in carica del Sindaco è disciplinata dalla legge.

6. Il Sindaco ha il potere di delega generale, nei confronti del Vice Sindaco, delle competenze ed attribuzioni di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché di delega parziale o generale, nei confronti degli Assessori delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 17 - Entrata in carica, status e distintivo

1. La legge disciplina lo *status* giuridico e le indennità spettanti al Sindaco.

2. Il Sindaco entra in carica all'atto della sua proclamazione.

Dopo la convalida della sua nomina da parte del Consiglio Comunale, presta giuramento davanti al Consiglio stesso, con la formula «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana».

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 18 - Cessazione e sospensione dalla carica *Sostituzione del Sindaco*

1. Il Sindaco cessa dalla carica, in via ordinaria, per effetto della elezione del suo successore a seguito di nuove elezioni, come previsto dalla legge.

2. Cause di cessazione anticipata dalla carica di Sindaco, disciplinate dalla legge, producono lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale. Dette cause sono:

- a) le dimissioni;
- b) la decadenza conseguente per il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere e di Sindaco previste dalla legge;
- c) la rimozione;
- d) l'impedimento permanente;
- e) la mozione di sfiducia, come previsto dall'art. 52 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- f) il decesso.

3. Le dimissioni sono presentate dal Sindaco, per iscritto, al Consiglio Comunale, per mezzo del Segretario Generale che farà constare a verbale la presentazione delle dimissioni e le trasmetterà al protocollo dell'ente per la relativa registrazione. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla data del predetto verbale. Le dimissioni presentate dal Sindaco, nei termini di cui sopra, diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In detto periodo il Sindaco può ritirare le dimissioni facendone constare in forma espressa tale volontà con una nota scritta indirizzata al Consiglio Comunale per il mezzo del Segretario Generale che farà constare a verbale la data, disponendo per l'invio al protocollo.

4. La decadenza per le cause indicate alla lettera b) del precedente comma 2 è pronunciata dal Consiglio comunale con le modalità di cui agli artt. 53, 58, 59, 62, 68 e 69 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5. In caso di impedimento permanente o di decesso del Sindaco, il vice Sindaco ne dà immediata comunicazione al Consiglio comunale.

6. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Sindaco, il quale convoca il Consiglio comunale, per la discussione della proposta per una data compresa fra il decimo e il trentesimo giorno successivi. La mozione è approvata quando riceve il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, espresso per appello nominale. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica dal momento in cui viene approvata la mozione di sfiducia e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 19 - Sostituzione e deleghe del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in via temporanea (per assenza, per impedimento temporaneo e per sospensione dalla carica) e, *in prorogatio*, fino alla elezione del nuovo Sindaco quando ricorre il caso dello scioglimento del Consiglio Comunale per una delle cause previste dall'art. 18, comma 2. Il Vice Sindaco può sostituire il Sindaco anche per presiedere il Consiglio Comunale solo se è Consigliere Comunale.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco si provvede alla sostituzione del Sindaco seguendo l'ordine di «anzianità» in cui sono elencati gli assessori nell'atto della nomina, comunicata al Consiglio Comunale.

3. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare al Vice Sindaco e ai singoli Assessori la delega per l'esercizio di proprie funzioni di sovrintendenza, anche ordinate organicamente per gruppi di materie. L'atto delle deleghe attribuite al Vice Sindaco o ai singoli Assessori è comunicato al Consiglio Comunale. Allo stesso modo è comunicata la revoca delle deleghe. Il Sindaco può sempre riservare a sé la firma degli atti di straordinaria amministrazione per alcune o per tutte le funzioni suddette.

4. Il Sindaco ha facoltà di revocare e modificare la delega di proprie funzioni.

5. Il Sindaco ha facoltà, infine, di delegare con ordinanza il Segretario generale, i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune a firmare o ad adottare atti di sua competenza, anche a rilevanza esterna, sempre che tali atti:

a) non comportino l'assunzione di decisioni discrezionali;

b) non siano riservati dalla legge esclusivamente al Sindaco.

Detta facoltà sarà disciplinata dal regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali.

Art. 20 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'esecutivo e responsabile dell'amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministra-

zione del Comune di cui ha la rappresentanza. In tale veste il Sindaco:

a) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data compresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

b) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori, con motivata comunicazione;

c) convoca e presiede il Consiglio Comunale;

d) convoca e presiede la Giunta Comunale fissandone l'ordine del giorno;

e) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

f) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione delle commissioni indicate nel precedente art. 14, comma 3;

g) adotta le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;

h) promuove la conclusione degli accordi di programma di cui all'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sottoscrive l'atto di adesione;

i) sottoscrive, per conto del Comune, i contratti ove non siano riservati, a norma dell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai Dirigenti ovvero ai Responsabili degli uffici e dei servizi;

l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche, qualora esistenti;

m) rappresenta in giudizio il Comune;

n) nomina il Segretario generale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali;

o) può revocare con provvedimento motivato il Segretario generale, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri di ufficio;

p) può nominare, previa delibera della Giunta Comunale, un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Nel caso in cui il dirigente generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 109 e 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da questo Statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;

r) dispone, sentito il Segretario generale, i trasferimenti interni dei dirigenti, ove esistano, e dei responsabili dei servizi e degli uffici;

s) sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici e all'esecuzione degli atti;

t) impartisce al Direttore generale e, ove manchi, al Segretario generale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

u) firma gli atti generali e quelli amministrativi esteri aventi contenuto discrezionale di propria competenza;

v) vigila sul servizio di polizia municipale;

z) espleta le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996 approvato con d.P.R. n. 66 del 6 febbraio 1981.

2. Al Sindaco spettano, inoltre, compiti di sovrintendenza degli uffici e servizi comunali. In particolare:

a) impartire direttive rivolte al Segretario generale o al Direttore generale se nominato, e ai dirigenti riguardo agli indirizzi dettati dagli organi elettivi sulla gestione degli uffici e dei servizi comunali;

b) esercitare la sorveglianza generale dell'attività, del

funzionamento e della gestione degli uffici e dei servizi comunali, per esercitare il controllo della loro corrispondenza agli indirizzi comunicati al Segretario o al Direttore generale se nominato, e da questi ai dirigenti, nonché circa la loro conformità ai principi della legittimità, della efficacia, della efficienza, della pubblicità, della trasparenza e dello snellimento dei procedimenti. Detta sorveglianza si estende anche all'attività delle istituzioni comunali, delle aziende speciali e delle società a cui partecipa il Comune;

c) esercitare la sorveglianza e il controllo del sistema di ricezione, elaborazione, trasmissione e conservazione delle informazioni all'interno dell'ente, determinando quali di esse sono considerate, a norma di legge e/o di regolamento, provvisoriamente riservate;

d) esercitare la sorveglianza e il controllo dei servizi comunali di informazione per gli amministratori e per il cittadino, nell'osservanza della legge e dei regolamenti e con facoltà di acquisire atti ed informazioni anche presso le aziende speciali, le istituzioni comunali per il tramite dei relativi rappresentanti legali delle stesse;

e) assumere gli atti conservativi dei diritti e del patrimonio del Comune.

Art. 21 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco sovrintende ai compiti relativi ai servizi di competenza statale, in conformità alle disposizioni di legge.

2. Il Sindaco sovrintende, inoltre, alle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo Stato e dalla Regione.

Art. 22 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare, nei casi di cui all'art. 50, commi 5 e 6, e all'art. 54 del d.lgs. 267/2000, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3. Nelle materie di cui all'art. 107, comma 3 lett. g), del d.lgs. 267/2000 l'ordinanza è emanata dal dirigente incaricato competente per materia.

4. Le ordinanze devono essere pubblicate all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. La raccolta generale delle ordinanze viene conservata presso la segreteria dell'ente.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma precedente.

Sezione IV La Giunta Comunale

Art. 23 - Nomina e composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e da un minimo di quattro e un massimo di sei Assessori, tra cui il Vice Sindaco.

Il Sindaco procederà a determinare in concreto il numero dei componenti della Giunta Comunale sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.

2. Il Sindaco, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, nomina con proprio decreto gli Assessori, anche al di fuori del Consiglio comunale, purché essi posseggano i requisiti indicati nell'art. 24 di questo Statuto.

L'atto di nomina della Giunta Comunale indicherà il Vice Sindaco e, gli altri Assessori, in ordine di anzianità valido per la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco.

3. In occasione di ogni variazione della composizione numerica della Giunta Comunale, il Sindaco ne dà comunicazione motivata nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.

Art. 24 - Requisiti per la carica di Vice Sindaco e di Assessore

1. Le persone chiamate alla carica di Vice Sindaco o di Assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.

Art. 25 - Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

2. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino, per espresse norme di legge o statutarie, nella competenza del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

3. La Giunta Comunale riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio Comunale sulla propria attività, sia in relazione all'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi individuati dal Consiglio stesso, sia in ordine alla più specifica attività propria.

4. Compete alla Giunta l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta Comunale delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e predispone le proposte di programmi e di progetti annuali e pluriennali, le proposte di regolamento, dei piani territoriali ed urbanistici.

6. Spetta alla Giunta Comunale assegnare in gestione ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta Comunale, inoltre, ha compiti di verifica e di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sul corretto ed efficiente uso delle risorse assegnate.

Art. 26 - Durata e decadenza della Giunta

1. La Giunta Comunale entra in carica dalla data dell'atto di nomina del Sindaco e resta in carica fino alla data di elezione del nuovo Sindaco.

2. Cause di cessazione della Giunta Comunale sono:

a) la cessazione del Sindaco dalla sua carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso;

b) l'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio Comunale nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale nei modi previsti dall'art. 52 e 53 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 27 - Componenti della Giunta comunale Durata e cause ordinarie e straordinarie di cessazione dalla carica

1. I componenti della Giunta Comunale possono cessare anticipatamente dalla carica per una delle seguenti cause:

a) dimissioni;

b) revoca;

c) decadenza;

d) rimozione;

e) decesso.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale sono presentate per iscritto al Sindaco che provvede, ove lo ritenga opportuno, alla nomina di altro membro, in sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio, nella sua prima seduta utile.

3. La revoca da membro della Giunta Comunale è disposta con motivata ordinanza del Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima adunanza del Consiglio Comunale.

4. Quando un membro della Giunta Comunale incorre in una causa di decadenza o viene rimosso o decede, il Sindaco provvede, ove lo ritenga opportuno, alla nomina di altro membro, in sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio, nella sua prima seduta utile.

Capitolo III ORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E DELL'ACCESSO DELLA COMUNITÀ ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

Sezione I Partecipazione, diritti dei soggetti singoli o associati e libere associazioni

Art. 28 - Partecipazione

1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce, nell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi, il diritto di accesso all'informazione e la partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa dell'Amministrazione Comunale.

2. Attraverso la suddetta azione d'informazione, il Comune persegue i seguenti obiettivi:

a) attivare una stretta e continua collaborazione tra la comunità e le istituzioni comunali garantendo la partecipazione degli interessati nei provvedimenti relativi alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

b) dare prova della trasparenza nell'attività del Comune assicurando a tutti, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;

c) valorizzare le libere forme associative, disciplinando con apposito regolamento, l'accesso da parte delle associazioni, dei comitati e delle organizzazioni di volontariato alle strutture e ai servizi comunali;

d) consentire a tutti i cittadini, singoli o associati, di poter esprimere direttamente motivati e precisi bisogni, in relazione ai quali il Comune può attivare adeguati servizi pubblici;

e) promuovere organismi di partecipazione popolare.

3. Le forme e le modalità che consentono alla popolazione l'accesso e la partecipazione indicati nella legge e nei commi precedenti sono disciplinate nello Statuto e nel regolamento comunale sul diritto della popolazione e della comunità all'accesso all'informazione, ai procedimenti e alla partecipazione all'amministrazione del Comune.

Art. 29 - Diritto all'informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite da apposito regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare:

a) sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, con esattezza, inequivocità e completezza;

b) sulla distribuzione delle competenze politiche, tecniche e amministrative;

c) sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni e i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni;

d) sui prelievi tributari, sulla destinazione delle risorse e sul riparto delle stesse per categorie di intervento e di destinatari, sui costi e sui prelievi relativi ai singoli servizi;

e) sugli atti di interesse generale, attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

f) sugli orari degli uffici e dei servizi pubblici, dei pubblici esercizi e, in generale, sulle attività di interesse pubblico;

g) sull'attività degli organismi di partecipazione.

2. Tutti, sia singoli che associati, hanno diritto di prendere visione ed eventualmente di avere copia degli atti amministrativi dichiarati pubblici da norme di legge, dal presente Statuto e da regolamenti (ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione) con le modalità ed i tempi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 30 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, con le modalità di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene, altresì, comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 241/1990;

b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate, ove sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

7. Il Comune, in conformità della legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 31 - «Libere Associazioni»

1. Il Comune favorisce la formazione e lo sviluppo di Libere Associazioni e di altri organismi che intendono:

a) collaborare alla crescita e allo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità vignatese;

b) partecipare all'amministrazione del Comune, delle sue istituzioni e dei suoi enti nei modi previsti dallo Statuto e dal regolamento comunale.

2. Il Comune riconosce, quali centri di riferimento e di rapporti continuativi, le Libere Associazioni e gli organismi che dispongono di un'organizzazione propria e sono in grado di rappresentare gli interessi generali e diffusi della Comunità vignatese, con particolare riferimento alle finalità indicate nell'art. 3 del presente Statuto.

3. Le associazioni e gli organismi indicati nei precedenti commi sono considerati soggetti di partecipazione agli effetti del presente Statuto e sono unificati nell'unico termine di «Libere Associazioni».

4. Se in possesso dei requisiti sopra indicati, rientrano, tra le altre, libere forme associative quali: le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati; le associazioni degli esercenti arti e attività agricole, industriali, artigianali, professionali e commerciali; le associazioni di volontariato, di protezione di persone in stato di bisogno fisico, psichico ed economico; le associa-

zioni per la tutela della natura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale; le associazioni educative culturali, ricreative e sportive; le associazioni combattentistiche e d'arma.

5. Un ufficio del Comune è preposto alla tenuta e all'aggiornamento di un albo, nel quale sono registrate le Libere Associazioni del Comune.

6. Il Comune fissa con apposito atto deliberativo i criteri per la concessione in uso di locali comunali da destinare a sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione, con priorità alle associazioni operanti senza fini di lucro per iniziative a beneficio della popolazione vignatese.

Art. 32 - Organismi di partecipazione popolare

1. Il Comune, per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali, può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare, anche nei confronti dei cittadini dell'Unione Europea, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari generali o limitate a specifiche categorie, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti per materie ed attività specifiche (Consulte, Comitati, ecc.), quali referenti diretti degli organi istituzionali.

Art. 33 - Consulte

1. L'Amministrazione Comunale promuove la costituzione di consulte per le materie e negli ambiti determinati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale presa a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le consulte sono costituite da un numero variabile di membri e nelle stesse possono essere nominati cittadini singoli e rappresentanti di associazioni, anche non consiglieri comunali.

3. Sulle materie o sugli oggetti determinati dalla deliberazione di costituzione, le consulte possono fornire pareri e proposte, le quali, formulate per iscritto, sono acquisite agli atti del procedimento conclusivo del provvedimento inerente.

4. Ai membri delle consulte sono assicurati i poteri di accesso e di informazione riconosciuti ai consiglieri comunali limitatamente alle materie assegnate alla consulta con il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Salvo quanto disposto dal presente articolo, la disciplina per ciascuna consulta è dettata nella deliberazione consiliare di istituzione.

Sezione II

Consultazioni, petizioni e proposte popolari

Art. 34 - Consultazioni popolari

1. Il Comune può consultare la popolazione e particolari categorie o gruppi di cittadini su questioni ritenute di rilevante interesse e che l'Amministrazione intende risolvere sulla base di un largo consenso della categoria o del gruppo interessato.

2. Spetta al Consiglio Comunale deliberare la consultazione suddetta, o per propria determinazione o su proposta che la Giunta Comunale può formulare sia di sua iniziativa, sia in accoglimento dell'istanza presentata dagli organismi di partecipazione di cui alla precedente sezione I. La deliberazione di indizione contiene gli obiettivi che l'iniziativa si propone, le motivazioni e la valutazione del rapporto tra costi e benefici.

3. A seconda della natura e dell'importanza del problema la consultazione può svolgersi in una delle seguenti forme:

- a) questionario;
- b) assemblea pubblica;

- c) indagine per campione;
- d) audizioni di persone particolarmente qualificate e rappresentative del gruppo o della categoria;
- e) referendum consultivo di cui al seguente art. 36.

Art. 35 - Interrogazioni, istanze, petizioni e proposte popolari

1. I soggetti singoli e/o in forma collettiva possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. La risposta all'interrogazione viene fornita dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile competente per materia, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione.

2. I cittadini hanno facoltà di presentare al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o al Sindaco istanze scritte. Le istanze consistono nel richiedere al competente organo amministrativo comunale informazioni o l'assunzione di un determinato atto o comportamento rivolto a soddisfare un interesse privato o diffuso. L'organo investito dalla istanza ha obbligo di dare risposta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla presentazione e, se previsto dalla legge, di deliberare in merito.

3. Gli elettori hanno facoltà di presentare al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o al Sindaco petizioni scritte. Le petizioni consistono nel rappresentare al competente organo una o più esigenze concrete e collettive presenti nel seno del corpo sociale. L'organo investito dalla petizione ha obbligo di dare risposta, ma non è tenuto a deliberare in ordine ad essa.

4. Gli elettori hanno facoltà di presentare al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o al Sindaco proposte scritte. Le proposte consistono nel sottoporre all'attenzione del competente organo l'opportunità di assumere un determinato atto o di disporre un intervento nell'interesse collettivo. L'organo investito dalla proposta ha facoltà di dare risposta, senza tuttavia l'obbligo di deliberare in ordine ad essa.

5. Le interrogazioni, le istanze, le petizioni e le proposte popolari sono presentate all'Ufficio comunale di Relazioni con il pubblico, il quale, su direttiva del Sindaco, provvede ad assegnarle al responsabile dell'unità organizzativa competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. La suddetta unità, istruita la pratica riguardante l'istanza o la petizione o la proposta assegnata, la restituisce all'Ufficio di Relazioni con il pubblico, il quale su direttiva del Sindaco, la sottopone all'organo a cui spetta decidere in merito, come previsto nei commi precedenti. Lo stesso Ufficio informa sull'esito della pratica coloro che hanno presentato le interrogazioni, le istanze, le petizioni e le proposte.

6. Le risposte a istanze e petizioni devono essere motivate.

Sezione III

Referendum e azione popolare

Art. 36 - Referendum

1. Sono consentiti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali regionali, provinciali, comunali.

2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
 - b) tributi, bilancio e tariffe comunali;
 - c) materie che sono state già oggetto di consultazioni referendarie nel corso dello stesso mandato amministrativo;
 - d) piano regolatore generale e sue varianti;
 - e) leggi statali o regionali.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il Consiglio Comunale, che ne delibera la proposta con voto a maggioranza qualificata del due terzi dei consiglieri assegnati al Comune;

b) il venti per cento (20%) degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, così come risultano dall'ultima revisione semestrale dell'anno precedente.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data della revisione precedente all'indizione del referendum.

5. Quando il referendum è promosso dal soggetto di cui al precedente comma 3, lettera b), deve istituirsi un organo promotore davanti al Segretario comunale con i compiti della raccolta delle firme e di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di cui al seguente comma 14. L'amministrazione favorisce il lavoro di raccolta delle firme da parte dell'organo mediante:

a) delega del Sindaco al Segretario, ai dirigenti e ai funzionari ed agli istruttori direttivi del Comune di assistere - anche al di fuori della sede municipale - le operazioni di raccolta e di autenticazione delle firme;

b) informazione ai cittadini della promozione del referendum e dei luoghi di raccolta delle firme.

L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.

6. L'istanza deve essere depositata presso il Comune. Entro 60 giorni dal deposito, la Commissione tecnica prevista dal regolamento esprime il parere sull'ammissibilità della richiesta di referendum. Prima della raccolta delle firme, il testo del quesito è sottoposto dall'organo promotore all'organo dei garanti, la cui composizione è prevista dal regolamento comunale. Dell'organo dei garanti fa parte, in ogni caso, il Segretario comunale.

7. L'organo dei garanti valuta la legittimità della proposta referendaria, in merito alla validità delle firme, all'ammissibilità della materia, alla formulazione del quesito. L'organo promotore è obbligatoriamente udito dall'organo dei garanti, prima che quest'ultimo esprima il giudizio di ammissibilità.

8. Lo svolgimento del referendum è deliberato dal Consiglio Comunale, che ne fissa il giorno tenuto conto dei limiti di legge. Nell'anno solare è ammessa una sola sessione referendaria, la quale può accorparsi più quesiti.

9. Acquisita l'esecutività della deliberazione consiliare, il Sindaco, con propria ordinanza, indice la consultazione referendaria ed assume tutti i conseguenti provvedimenti fino alla proclamazione e alla pubblicazione del risultato.

10. Il referendum è valido quando vi abbia preso parte la metà più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, così come risulta dall'ultima revisione dell'anno precedente. Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla metà più uno dei votanti.

11. Se l'esito è favorevole, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, iscrivendo l'argomento, oggetto del referendum, all'ordine del giorno; il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera gli atti di indirizzo conseguenti, tenendo conto della volontà espressa dal voto popolare. Se il Consiglio Comunale non ritiene di accogliere il risultato referendario, assume motivata delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

12. Nell'ipotesi che il quesito referendario, sempre su materia non esclusa dall'esercizio del diritto di iniziativa, contenga una istanza abrogativa di un provvedimento amministrativo, in caso di esito favorevole dalla consultazione referendaria, il Consiglio Comunale valuterà nelle modalità di cui al presente articolo, motivatamente la concreta possibilità di revoca di un provvedimento amministrativo indicando nell'atto di indirizzo l'organo competente, ove diverso, ad assumere detto provvedimento e la

sistemazione degli eventuali effetti già spiegati e tutela degli eventuali diritti quesiti.

13. L'indizione del referendum non interrompe, nell'ambito della materia referendaria, l'esecuzione di atti obbligatori per legge.

14. Con regolamento comunale vengono disciplinate le norme di dettaglio:

a) la struttura comunale idonea a gestire, con adeguate apparecchiature anche elettroniche, i referendum nelle sue diverse fasi;

b) le modalità di formazione dell'organo promotore e di nomina dell'organo dei garanti;

c) le modalità di iniziativa del Consiglio Comunale per la promozione di referendum d'ufficio;

d) i criteri di formulazione dei quesiti, i requisiti necessari per la valida presentazione della richiesta di referendum, i moduli per la raccolta delle firme;

e) le modalità di svolgimento e il procedimento del referendum, con particolare riguardo all'istituzione e consegna agli elettori della «carta elettorale» valida per tutte le consultazioni comunali e alla costituzione e al funzionamento dei seggi;

f) gli effetti del referendum e quant'altro necessario per la sua regolare presentazione, espletamento, pubblicazione ed efficacia del risultato.

Art. 37 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, nel caso in cui la Giunta Comunale non si attivi per la tutela di un interesse dell'ente.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e/o ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capitolo IV ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Sezione I

Principi e criteri di ordinamento, di organizzazione e di gestione degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 38 - Principi e criteri generali

1. Il Comune accerta le esigenze espresse dalla propria comunità e le soddisfa erogando servizi di qualità, attraverso procedimenti informati alla semplificazione e alla trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Il Comune individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento della propria missione di istituto, finalizzata a garantire risposte adeguate e tempestive a molteplici e mutevoli contesti di riferimento.

3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e, comunque, sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta Comunale disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al Segretario Comunale e/o ai Responsabili degli uffici e dei servizi, i quali sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 18 agosto

2000, n. 267, la copertura dei posti dei Responsabili degli uffici e dei servizi di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiamati dalla qualifica da ricoprire. Tale incarico è conferito a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta Comunale o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del d.lgs. 267/00 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art. 21 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

6. Il Comune tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali e mantiene costanti rapporti di consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 39 - Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzioni tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti ex art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete, in particolare, al Direttore generale, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) comma 2 dell'art. 197 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario del comune.

2. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

3. Nel caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite, dal Sindaco, al Segretario generale del Comune.

4. Il Sindaco, ove nomini il Direttore generale all'esterno della dotazione organica, contestualmente al provvedimento di nomina, disciplina, secondo l'ordinamento vigente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.

Art. 40 - Il Segretario generale

1. Il Comune ha un Segretario generale titolare, il quale funzionalmente dipende dal Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Segretario titolare scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorso i quali, il Segretario è confermato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato dai contratti collettivi, ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 41 - Attribuzioni del Segretario Generale

1. Le attribuzioni del Segretario sono espressamente previste dalla legge.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del d.lgs. 267/00, il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.

4. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione, secondo le norme fissate dal regolamento degli organi istituzionali;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) svolge l'attività di certificazione e adotta tutti gli atti, anche a rilevanza esterna, che il Sindaco gli conferisce;

d) può essere nominato dal Sindaco quale componente di commissione di appalto e di concorso per l'assunzione del personale;

e) sovrintende al servizio della pubblicazione degli atti ufficiali del Comune;

f) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Sezione II

Organizzazione dei servizi pubblici in economia o in affidamento a terzi

Art. 42 - Gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune definisce i servizi pubblici locali e ne assicura la gestione attraverso le seguenti forme:

a) gestione diretta o in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non ravvisi l'opportunità e la convenienza di adottare le altre forme previste dall'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

b) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

d) istituzioni per la gestione dei servizi pubblici;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite e partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, 2° comma lettera e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43 - Gestione dei servizi in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro particolari caratteristiche o per la loro modesta entità, non richiedono una struttura complessa e autonoma.

2. Il regolamento di contabilità fissa le modalità per la gestione dei servizi e per la relativa fruizione da parte dei cittadini.

Art. 44 - Gestione dei servizi in concessione e in appalto

1. Il Consiglio Comunale, sulla base delle valutazioni tecniche, economiche e sociali, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione o anche in appalto a terzi, nell'osservanza delle norme di legge, di Statuto e dei regolamenti comunali.

Sezione III **Organizzazione dei servizi pubblici** **in forma autonoma**

Art. 45 - Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applicano gli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo dell'Azienda, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta almeno da un terzo dei consiglieri assegnati deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori o organi.

4. L'Azienda uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti.

6. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Il Comune può, per atto unilaterale, trasformare le Aziende speciali in Società per Azioni, secondo le disposizioni contenute nell'art. 115, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Art. 46 - Gestione mediante Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune, senza rilevanza imprenditoriale, per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione, nonché gli atti da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

5. L'Istituzione uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo dei Revisori del Conto del Comune.

Art. 47 - Gestione mediante Società per Azioni *e a responsabilità limitata*

1. Le Società per Azioni sono Società costituite o partecipate a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. La disciplina delle Società per Azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice Civile.

3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del codice civile.

4. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il Comune può per l'esercizio di servizi pubblici e per la

realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

Sezione IV **Organizzazione dei servizi pubblici** **mediante collaborazione con altri Enti**

Art. 48 - Gestione mediante convenzione tra Enti

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposite convenzioni.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune stipula convenzioni obbligatorie per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera previste dallo Stato o dalla Regione, nelle materie di propria competenza, previa statuzione di un disciplinare tipo.

Art. 49 - Gestione mediante accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, possono essere definiti degli accordi di programma, secondo le modalità di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa per l'avvio di un accordo di programma, salvo i casi di cui al comma 8 dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, spetta al Sindaco.

3. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti dal Collegio previsto dal comma 7 dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 50 - Gestione mediante Consorzio

1. Il Comune per la gestione associata di uno o anche più servizi sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire Consorzi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili, coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dall'art. 42, comma 2 lett. m) del d.lgs. 267/2000 e prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. Il Comune partecipa alla costituzione di Consorzi obbligatori previsti da leggi dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico, per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le Aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

10. Ai Consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano le norme che disciplinano le aziende speciali.

Art. 51 - Unione di Comuni

1. Può essere costituita una Unione di Comuni appartenente alla stessa provincia, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi.

2. L'atto costitutivo e il regolamento dell'Unione sono approvati con deliberazione dei singoli Consigli Comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari dei Comuni.

4. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta Comunale ed il Presidente, eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.

5. All'Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. Alle Unioni di Comuni si applicano le norme di cui all'art. 32 del d.lgs. 267/2000.

Capitolo V ORDINAMENTO FINANZIARIO, PATRIMONIALE E CONTABILE DEL COMUNE E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 52 - Autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Il Comune è garantito nel funzionamento dei servizi locali indispensabili dal conferimento di risorse trasferite. Tali risorse sono integrate da quelle proprie derivanti da imposte, tasse e tariffe locali sui servizi.

3. Al fine di perseguire lo sviluppo armonico della comunità locale, impiegando le risorse secondo le priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

4. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.

5. Il regolamento di contabilità definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione, le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo tra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 53 - Controllo di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Il controllo economico interno di gestione è esercitato da apposito ufficio che riferisce direttamente al Sindaco. Esso attiene sia all'efficiente impiego delle risorse assegnate sia all'efficacia delle prestazioni fornite dagli uffici ed ha come riferimento i piani e i programmi generali

e settoriali dell'ente, nonché standards previamente determinati.

5. Le modalità del controllo di gestione e i modelli di scritture contabili che devono affiancare quelle previste dalla legislazione vigente in materia di contabilità degli enti locali sono disciplinate da appositi regolamenti.

6. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale si avvalgono dei Revisori del Conto e le modalità del controllo sono quelle contenute nell'art. 234 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 54 - Contabilità e servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e dei servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. Con il regolamento di contabilità viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 169 del d.lgs. 267/2000 e al regolamento di contabilità, nonché alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale, se nominato, definisce il piano esecutivo di gestione, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi o al Segretario comunale.

4. I responsabili dei servizi, con il coordinamento del segretario, effettuano la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertano la relativa corrispondenza al programma, nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Art. 55 - Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza e di efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta Comunale determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee, la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio Comunale i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 56 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei consiglieri assegnati, alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nel ruolo e negli albi sottoindicati:

- a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
- b) tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2. I Revisori dei conti durano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o della data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Valgono per i revisori dei conti le cause di incompatibilità previste dall'art. 2399, comma 1, del codice civile.

4. I revisori esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge, in particolare quelle di cui all'art. 239 del d.lgs. 267/2000, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, nell'esercizio delle quali possono disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare funzionari dirigenti, disporre l'audizione di rappresentanti del Comune nelle aziende speciali e nelle istituzioni, invitare i rappresentanti del Comune e nelle società di capitali e negli enti cui, comunque, il comune eroghi contributi.

5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma precedente, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e possono partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesti, alle riunioni dell'organo esecutivo. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

6. Possono in qualsiasi momento ritengano opportuno, tramite il segretario generale o il responsabile del servizio finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al segretario e ai capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

7. I revisori sono dotati, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

8. I revisori sono responsabili della verità delle attestazioni rilasciate e devono adempiere al loro dovere con la diligenza del mandatario. Devono, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

9. I revisori sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lett. d) del d.lgs. 267/2000.

10. I revisori cessano dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) l'impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Art. 57 - Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, delegata alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzata, in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali o da norme pattizie.

2. I rapporti tra il Comune e il Tesoriere sono regolati dall'art. 208 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal Regolamento di Contabilità.

3. L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale e del Direttore Generale se nominato.

Capitolo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 - Regolamenti Comunali

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalle norme del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti a idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

4. Gli atti deliberativi devono essere emanati anche nel rispetto delle norme regolamentari.

5. I regolamenti, affissi all'albo pretorio per quindici giorni unitamente alla deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di esecutività della delibera stessa.

6. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comu-

nale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

7. La raccolta aggiornata dei regolamenti comunali è conservata nella segreteria dell'ente.

Art. 59 - Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 60 - Modifiche dello Statuto

1. Le norme che disciplinano l'approvazione dello Statuto si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le proposte di revisione o di abrogazione di norme statutarie respinte dal Consiglio Comunale non sono riproponibili, se non sia trascorso un periodo di due anni dalla precedente determinazione.

Art. 61 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

Art. 62 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio Comunale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione Europea, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa abrogano le norme statutarie con esse incompatibili, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 63 - Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze a carattere generale e i programmi, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza e potranno essere consultati da chiunque lo richieda.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: burl@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977